Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 29 luglio — Numero 178

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell' Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all' Estero cent. 60
Se il giornale si compone d' oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 3 luglio 1921, n. 972, ***che approva l'elenco delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per le iscrizioni d'ufficio nei registri della Consulta Araldica, approvato con Regio decreto 15 giugno 1889;

Veduto il R. decreto 25 maggio 1905, n. 241, col quale vengono modificati gli articoli 1 e 2 del sopraindicato regolamento allo scopo di addivenire alla formazione ed alla pubblicazione dell'elenco ufficiale delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia;

Veduto il R. decreto 2 luglio 1896, n. 313, relativo all'ordinamento della Consulta Araldica;

Veduto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1906, col quale fu ordinata la pubblicazione dei vari elenchi definitivi nobiliari regionali;

Vedute le domande per le iscrizioni, variazioni od aggiunte agli elenchi presentate;

Udito il Nostro commissario per la Consulta Araldica;

Udita la Consulta Araldica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'elenco delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia, è approvato con la sua appendice.

Art. 2.

Un esemplare di detto elenco e della sua appendice stampati dalla tipografia Bocca in Torino e firmati d'ordine Nostro dal ministro dell'interno, serviranno di originale e saranno depositati e custoditi nell'archivio della Consulta Araldica presso il Ministero dell'interno.

Art. 3.

La pubblicazione di detto elenco e della sua appendice ai soli effetti di renderli notori si eseguirà nei seguenti modi:

a) un esemplare stampato di essi sarà trasmesso a tutte le prefetture e sottoprefetture per esservi de-

positato a disposizione di chiunque voglia prenderne visione;

b) i prefetti e sottoprefetti daranno notizia al pubblico di tale deposito mediante un manifesto da affiggersi alla porta esterna dei loro uffici e da inserirsi nel Foglio periodico degli annunzi legali delle rispettive Provincie;

c) un esemplare a stampa di detto elenco ed appendice sarà pure rimesso a tutti i Ministeri, a tutti gli archivi notarili del Regno ed all'archivio di Stato in Roma.

Rimarrà quindi vietato alle autorità civili e militari, agli ufficiali di stato civile ed ai notai di attribuire in atti pubblici titoli nobiliari non inseriti in questo elenco e nella sua appendice.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto 7 luglio 1921, n. 973, *che stabilisce il ragguaglio tra il franco oro e la lira italiana per il servizio dei pacchi postali da e per l'estero.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 86 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il primo comma dell'articolo 35 del R. decreto n. 44 del 25 gennaio 1921 col quale fu data facoltà all'Amministrazione postale di applicare con decorrenza dal 1° aprile 1921 le nuove tariffe pel servizio dei pacchi postali determinate dalla Convenzione postale internazionale firmata a Madrid il 30 novembre 1920;

Visto l'art. 2 del R decreto n. 45 del 27 gennaio 1921, col quale fu stabilito che con successivo decreto si sarebbe provveduto alla modificazione della tariffa internazionale dei pacchi postali;

Visto l'art. 2, n. 1, del regolamento di esecuzione della suddetta Convenzione internazionale per il servizio dei pacchi postali, col quale fu sancito il principio che nei rapporti fra Stato e Stato le somme rappresentanti le tasse e i diritti inerenti a tale servizio debbono intendersi e liquidarsi in franchi oro e fu ammesso che gli Stati aventi per unità monetaria il franco, possano dichiarare l'equivalente della propria moneta quando questa presenti una differenza sul valore del franco oro;

Visto il secondo comma del citato articolo 35 del R. decreto n. 44 del 25 gennaio 1921 col quale è stabilito che l'equivalente della moneta italiana col franco oro debba essere fissato d'accordo fra il ministro del tesoro e quello delle poste ed i telegrafi;

Considerato l'attuale corso monetario della lira italiana in confronto col franco oro e riconosciuta la convenienza di elevare nel rapporto di 1 a 4 le somme espresse in franchi oro da riscuotersi nel Regno in moneta italiana, in dipendenza del servizio dei pacchi postali da e per l'estero;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° aprile 1921 su tutte le tasse ed i diritti riguardanti il servizio internazionale dei pacchi è applicato l'equivalente franco oro 1 = lire italiane 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIUFFRIDA — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 17 luglio 1921, n. 975, *che approva il regolamento per l'applicazione dell'imposta generale sul consumo del vino di cui alla legge 27 febbraio 1921, n. 145.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 9 e 15 della legge 27 febbraio 1921, n. 145, in virtù dei quali il Nostro Governo, in correlazione alla disposta assunzione da parte dello Stato del servizio dell'imposta generale sul consumo del vino, di cui al Nostro decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183, è autorizzato a determinare con speciale regolamento le norme di accertamento e di riscossione dell'imposta medesima con facoltà altresì di variare i limiti di esenzione e di coordinare, integrare, modificare od abrogare disposizioni legislative vigenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per l'applicazione della imposta generale sul consumo del vino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

TITOLO I.

Materia imponibile ed aliquota dell' imposta

—

Art. 1.

L'imposta generale sul consumo del vino, di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1921, n. 145, è applicata ad intero profitto dello Stato secondo le norme stabilite nel presente regolamento.

Le Provincie ed i Comuni non possono aggravare l'imposta predetta con sovraimposizioni a proprio favore.

Art. 2.

Sul vino proveniente dal raccolto del 1921 e sulle rimanenze dei precedenti raccolti l'imposta di cui all'art. 1 è applicata nella misura di L. 30 per ettolitro.

Con ulteriori disposizioni legislative sarà determinata l'aliquota dell'imposta sul vino dei successivi raccolti.

Art 3.

Sono soggetti all'imposta i vini prodotti nel territorio del Regno o importati dall'estero di qualsiasi qualità, semprechè genuini nei sensi delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, e del relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 316, e contenenti più del 5 per cento di alcool in volume

In tutti i casi in cui, a' termini del presente regolamento, occorra tener conto del rendimento dell'uva o del mosto in vino, questo è calcolato per l'uva in ragione del 65 per cento e per il mosto in ragione del 90 per cento.

Trattandosi di mosto commisto a vinacce la resa in vino è determinata caso per caso a seconda della quantità delle vinacce, tra il minimo ed il massimo sopraindicati.

Sui vini provenienti dall'estero l'imposta è riscossa dalla dogana all'atto dell'importazione.

Art. 4.

L'imposta si applica:

1° alla vendita del vino fatta dal produttore o dal commerciante all'ingrosso direttamente ai consumatori od ai rivenditori al minuto;

2° al consumo diretto del produttore o del commerciante all'ingrosso.

Sono perciò debitori dell'imposta:

a) i compratori del vino, salvo quanto è disposto nel successivo art 19;

b) i produttori diretti del vino e i commercianti all'ingrosso per il consumo proprio e della famiglia, salvo per i primi la detrazione o la esenzione di cui all'art. 7.

TITOLO II.

Esenzioni.

Art. 5.

Sono esenti dall'imposta i vini che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso vengono esportati all'estero e nelle colonie italiane od inviati alle fabbriche per la distillazione o per la confezione dell'aceto.

Detti vini devono essere scortati al confine o alle fabbriche di spiriti o di aceto da speciale bolletta di spedizione, secondo le modalità da determinarsi dall'Amministrazione finanziaria.

Il certificato di scarico della bolletta di spedizione è rilasciato dalla dogana di confine o dagli uffici finanziari presso le fabbriche di spiriti o di aceto e darà titolo alla corrispondente detrazione sul conto del produttore e del commerciante all'ingrosso. Trattandosi di esportazione all'estero dovrà, ai fini della suddetta detrazione, essere prodotta anche l'originale bolletta di esportazione.

Art. 6.

I produttori ed i commercianti all' ingrosso hanno diritto all'esonero dal pagamento dell'imposta per i vini distrutti o perduti per incendio o per altre cause di forza maggiore, denunziate entro dieci giorni all'Ufficio tecnico di finanza e debitamente giustificate.

Se durante l'anno il vino già accertato agli effetti dell'imposta sia divenuto guasto, così da renderne impossibile il consumo per uso di bevanda, il produttore o il commerciante all'ingrosso possono ottenere l'esonero dal pagamento dell'imposta, previo accertamento degli agenti di finanza e distruzione del vino.

Gli sgravi dell'imposta di cui al presente articolo sono deliberati dall'ufficio tecnico di finanza.

Art. 7.

Al piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro od affittuario del fondo da cui il vino proviene, è accordata l'esenzione dall'imposta per il vino destinato esclusivamente al diretto suo consumo e della propria famiglia sino a concorrenza di un ettolitro per ciascun membro della famiglia convivente e di età superiore a 15 anni.

Sono considerati piccoli proprietari coltivatori, coloni, mezzadri o affittuari, agli effetti dell'esenzione di cui al precedente comma, gli agricoltori che attendono direttamente e materialmente, da soli o col concorso prevalente di membri della propria famiglia, alla coltivazione dei vigneti propri o presi a colonia, a mezzadria o in affitto, ricavandone in complesso un quantitativo di vino non eccedente i 50 ettolitri.

Eguale esenzione nella misura di un ettolitro per ciascun ricoverato di età superiore ai 15 anni, è accordata agli Istituti di carità e beneficienza, i cui ricoverati coltivino direttamente e materialmente le vigne di proprietà degli stessi Istituti e sempre quando il vino ricavato sia totalmente adibito al consumo dei ricoverati.

Per usufruire di tale esenzione il piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro od affittuario e così pure i detti Istituti, devono farne espressa richiesta nella denuncia prescritta dall'art. 11; in difetto decadono dall'esenzione medesima.

Alla denuncia suindicata deve essere inserito lo stato di famiglia o l'elenco dei ricoverati.

Art. 8.

Non è ammesso alcun altro abbuono, esenzione o detrazione per qualsivoglia causa all'infuori di quelli specificatamente previsti dagli articoli 5, 6 e 7.

TITOLO III

Accertamenti preliminari per l'applicazione dell'imposta

—

Art. 9

Entro il termine da stabilirsi dal Ministero delle finanze, tutti i proprietari di vigneti e di terreni vitati, anche quando non siano da essi direttamente coltivati, devono farne al locale Municipio apposita denunzia contenente le seguenti indicazioni:

a) ubicazione ed estensione in superficie delle vigne o dei terreni vitati, siano questi con alberi o senza, numero dei ceppi e media del raccolto conseguito nell'ultimo triennio;

b) se le vigne o i terreni vitati siano coltivati direttamente dai proprietari, oppure se concessi in locazione, mezzadria, masseria o colonia, col cognome, nome, paternità e residenza degli affittuari, mezzadri, massari o coloni.

Tali denunzie nei cinque giorni dalla loro presentazione sono trasmesse dal Municipio all'ufficio tecnico di finanza, il quale in base alle medesime, e previ gli opportuni accertamenti e verifiche, forma l'elenco generale per ciascun Comune dei proprietari dei vigneti e dei terreni vitati.

In ogni anno successivo ed entro lo stesso termine sarà parimenti denunziato dai proprietari qualsiasi mutamento di proprietà o di uso dei fondi o cambiamento di affittuari, mezzadri, massari o coloni.

L'ufficio tecnico di finanza sulla base delle stesse denunzie trasmessegli dai Municipi provvederà all'aggiornamento degli elenchi.

Art. 10.

Entro il termine da stabilirsi dal Ministero delle finanze, tutti i produttori di vino, siano o non proprietari dei fondi da cui il vino proviene, e così pure i commercianti all'ingrosso, devono presentare al locale Municipio una dichiarazione contenente:

a) cognome, nome, paternità e residenza del produttore o del commerciante all'ingrosso;

b) il luogo ed i locali delle cantine o depositi;

c) il numero e la capacità dei vasi vinari di qualunque forma e specie, superanti i 10 litri.

Le accennate dichiarazioni sono dal Municipio rimesse nei cinque giorni dalla loro presentazione all'Ufficio tecnico di finanza, il quale dispone per la verificazione dei locali, per la misurazione della capacità dei vasi e per la loro identificazione nei modi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria.

Similmente in ciascun anno successivo, ed entro lo stesso termine dovrà essere denunziato ogni altro nuovo locale di fabbricazione o deposito, coi relativi vasi vinari, e così pure qualsiasi modificazione allo stato riconosciuto dei locali e dei vasi vinari.

Sulla scorta di tali denunzie l'Ufficio tecnico di finanza procederà agli ulteriori accertamenti ed alle occorrenti identificazioni.

TITOLO IV.

Denunzia e verificazione del prodotto.

Art. 11.

Entro il 15 ottobre i produttori, per qualsivoglia titolo e per qualsiasi quantità, di vino ricavato da uve del raccolto dell'anno in corso, devono farne denunzia scritta al locale Municipio, dichiarando:

a) il cognome, nome e paternità del produttore, nonchè la professione, industria, commercio o arte da esso ordinariamente esercitata;

b) la qualità e la quantità in ettolitri del vino;

c) il luogo ed i locali nei quali il vino è depositato;

d) la qualità ed il numero dei recipienti nei quali è contenuto;

e) se e per quale quantità il dichiarante abbia anteriormente venduto ad altri uve o mosti o eventualmente vino, indicando le generalità dei compratori e richiamando, in caso di vendita di vino, gli estremi del versamento all'Ufficio postale in prova del già eseguito pagamento dell'imposta a sensi del successivo art. 19;

f) se è per quanta parte il vino dichiarato fu prodotto con uve o mosti acquistati da terzi e se eventualmente della quantità di vino dichiarato una parte, e in quale misura, sia costituita da vino acquistato in precedenza, indicando in tutti i casi suaccennati le generalità dei venditori e richiamando, ove trattisi di acquisto di vino, gli estremi del versamento all' Ufficio postale, in prova del già eseguito pagamento dell'imposta a sensi del successivo articolo 19;

g) se il dichiarante sia piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro od affittuario del fondo dal quale provengono le uve che servirono alla produzione del vino, con l'indicazione del numero delle persone di famiglia secolui conviventi e l'età rispettiva. Trattandosi di Istituti di carità e beneficenza, se esso trovisi nelle condizioni previste per ottenere la detrazione o l'esenzione di cui al precedente art. 7, con l'elenco del numero effettivo dei ricoverati aventi età superiore a 15 anni.

Qualora nel giorno della dichiarazione si abbia dell'uva, oppure del mosto non ancora imbottato, oppure del mosto commisto a vinacce, si deve dichiararne a parte la quantità.

Dove la vinificazione si protragga anche oltre il 15 ottobre o quando lo richiedano altre circostanze speciali, debitamente giustificate, l'intendente di finanza della Provincia, sulla proposta del Comune interessato, e sentito l'Ufficio tecnico di finanza, può prorogare il termine prescritto per la presentazione delle denunzie non oltre il 30 novembre successivo.

All'atto della presentazione delle singole denunzie l'Amministrazione comunale deve rilasciare apposita ricevuta, da staccarsi da registro a madre e figlia.

Art. 12.

La denunzia stabilita dal precedente articolo deve essere sottoscritta dal produttore del vino o da un suo rappresentante.

Quando, trattandosi di vino prodotto con uve acquistate, la vinificazione sia stata effettuata presso lo stesso venditore delle uve, la denunzia deve essere sottoscritta anche da quest'ultimo.

Nei casi di mezzadria, masseria o colonia previsti dagli articoli 1647 e seguenti del Codice civile, tanto i proprietari dei fondi da cui il vino proviene, quanto i mezzadri, massari o coloni, oltre la parte del vino rispettivamente di loro spettanza, sono tenuti ad indicare l'intera produzione ottenuta dai fondi condotti a mezzadria, masseria o colonia.

Per il vino prodotto nelle cantine delle Associazioni di produttori ed in quelle sociali la denunzia deve essere presentata dalla Amministrazione delle cantine stesse.

Art. 13.

Le denunzie di cui ai precedenti articoli 11 e 12 sono trasmesse dal Municipio all' Ufficio tecnico di finanza man mano che pervengono e non mai oltre il quinto giorno della loro presentazione.

Prima della trasmissione, il sindaco deve attestare l'esattezza dello stato di famiglia o dello elenco dei ricoverati, inseriti nelle denunzie ai fini della esenzione o della detrazione prevista dall'art. 7.

Ricevute tali denunzie l'Ufficio tecnico di finanza, a mezzo del proprio personale di sede o delle sue sezioni distaccate, dei militari della R. guardia di finanza o di altro personale governativo o di Amministrazioni locali, all'uopo incaricato secondo le norme e nei limiti stabiliti dal Ministero delle finanze, procede nel più breve tempo ed in ogni caso entro il 31 dicembre, alla verificazione presso ciascun dichiarante, in confronto con la denunzia, della quantità effettiva del vino, ed eventualmente del mosto o dell'uva facendone risultare da processo verbale sottoscritto dagli agenti verificatori e dall' interessato.

Sul vino ancora torbido od in via di chiarificazione spontanea, ma non separato dalle feccie più grossolane, è concesso un abbuono del 7 per cento per calo dipendente da evaporazione, da travasi e da ogni altra causa. Questo abbuono è ridotto al 5 per cento sul vino già separato dalle feccie grossolane mediante travaso o filtrazioni.

Art. 14.

Le verificazioni, di cui al precedente articolo, devono essere eseguite di giorno, in concorso dell'interessato, il quale deve essere presente alla verificazione o personalmente o per mezzo di un suo rappresentante.

Nel caso che l'interessato od il suo rappresentante non vogliano o non possano firmare perchè analfabeti, o non siano intervenuti per qualsiasi ragione alle operazioni di controllo, il processo verbale, di cui al precedente articolo, è firmato dal funzionario procedente e da due testimoni e fa piena fede delle quantità con esso accertate fino a prova contraria.

Art. 15.

Qualora nelle verifiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 sorgano contestazioni sulla quantità del vino ed eventualmente del mosto e dell'uva verificati, se ne fa constare nel processo verbale.

Della contestazione decide il sindaco, che può ordinare una nuova verifica, alla quale è in facoltà dell'Ufficio tecnico di finanza di far assistere un proprio rappresentante.

Il ricorrente deve anticipare le spese della nuova verifica, salvo rimborso dove questa risulti a lui favorevole.

La decisione del sindaco è comunicata all'Ufficio tecnico di finanza e al produttore, i quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, possono produrre gravame all'Intendenza di finanza.

TITOLO V.

Determinazione ed accertamento del prodotto imponibile

Art. 16.

Sulla base degli accertamenti fatti in applicazione dei precedenti articoli, od anche di ufficio in difetto di denunzia da parte degli interessati, l'Ufficio tecnico di finanza procede alla determinazione del quantitativo imponibile.

All'uopo esso:

a) tiene conto delle detrazioni per la resa dell'uva e del mosto in vino e per calo, secondo le percentuali fissate dagli articoli 3 e 13;

b) opera le debite deduzioni in rapporto ai quantitativi di vino acquistati precedentemente alla verifica e per i quali risulti già pagata l'imposta nel modo prescritto al successivo art. 19;

c) stabilisce e detrae il quantitativo esente da imposta nei riguardi del piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro od affittuario e degli Istituti di carità e beneficenza, quando sussistano le condizioni previste dall'art. 7;

d) aggiunge, in caso, le rimanenze di vino accertate per l'anno precedente, delle quali sia stato consentito il riporto a conto nuovo a mente dell'art. 27.

Art. 17.

Le risultanze degli accertamenti a carico di ciascun produttore sono riportate in apposita matricola pubblicata all'albo pretorio del Comune entro il mese di marzo per la durata di 15 giorni consecutivi.

Per gli eventuali accertamenti eseguiti dopo la formazione della matricola sono compilate matricole suppletive, le cui risultanze vengono notificate individualmente ai singoli interessati a mezzo di messo comunale

Presso l'Ufficio tecnico di finanza è tenuto apposito conto per ciascun produttore.

Art. 18.

Contro gli accertamenti eseguiti dall'Ufficio tecnico di finanza è ammesso ricorso all'Intendenza di finanza della Provincia, che decide definitivamente, senza ulteriore gravame amministrativo o giudiziario.

Il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di venti giorni dall'avvenuta pubblicazione della matricola o dalla notificazione individuale.

I ricorsi non sospendono le operazioni di accertamento e neppure il pagamento dell'imposta nei modi e termini stabiliti dal presente regolamento, salvo le rettifiche ed i rimborsi, che fossero da eseguirsi in dipendenza della decisione dell'Intendenza di finanza.

TITOLO VI.

Pagamento dell'imposta sulle vendite del vino

Art. 19.

Sul vino venduto dai produttori ai consumatori ed ai rivenditori al minuto, l'imposta viene soddisfatta dal compratore mediante corrispondente versamento da eseguirsi in un Ufficio postale a favore del conto corrente intestato all'Ufficio tecnico di finanza presso il competente Ufficio dei conti correnti ed assegni postali. La tassa postale resta a carico di chi eseguisce il versamento.

L'Ufficio postale emette all'uopo apposito bollettino che, oltre alla matrice, è suddiviso in quattro parti e cioè: 1° certificato di allibramento; 2° bollettino di versamento; 3° ricevuta; 4° polizzino. Ciascuna di dette parti deve contenere gli estremi necessari alla esatta identificazione del versamento.

Le parti 1 e 2 del predetto bollettino sono inviate dall'Ufficio postale emittente al rispettivo Ufficio conti correnti, il quale, provveduto all'accreditamento della partita, trasmette il relativo certificato di allibramento al competente Ufficio tecnico di finanza.

Le parti 3 e 4 (ricevuta e polizzino) sono invece consegnate dall'Ufficio postale a chi eseguisce il versamento, l'una a titolo di ricevuta con l'obbligo di esibirla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza, l'altra per essere rimessa al produttore, che deve conservarla agli effetti della finale liquidazione dell'imposta nei sensi dell'art. 27.

Il produttore non può consegnare il vino venduto, se prima non sia in possesso del detto ultimo polizzino, ed in caso di inosservanza di tale obbligo incorre in contravvenzione e risponde in proprio dell'imposta, che dovrà pagare immediatamente; e ciò indipendentemente dalla sanzione a carico del compratore nei sensi del primo comma del successivo art. 34.

TITOLO VII.

Dei commercianti all'ingrosso

Art. 20.

Il passaggio dei vini dai locali del produttore a quelli del commerciante all'ingrosso esonera il produttore dalla corrispondente imposta, mediante trasferimento del carico relativo sul conto del commerciante all'ingrosso.

All'uopo l'Ufficio tecnico di finanza tiene per ciascun commerciante all'ingrosso apposito conto.

Art. 21.

Sono commercianti all'ingrosso, a tutti gli effetti del presente regolamento, quelli che vendono il vino in quantità non inferiore a 50 litri.

I commercianti all'ingrosso per poter acquistare il vino dai produttori diretti senza il contemporaneo pagamento dell'imposta ed usufruire, in caso, delle esenzioni di cui agli articoli 5 e 6, debbono essere muniti di licenza annuale da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico di finanza in base ad apposita loro domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) il nome, cognome, paternità e domicilio reale o elettivo nel Comune;

b) il luogo e i locali dove il commercio è esercitato e dove il vino è tenuto in deposito.

I commercianti all'ingrosso devono inoltre prestare cauzione per un importo corrispondente a quello dell'imposta. La cauzione può essere data mediante garenzia solidale di due negozianti di riconosciuta solvibilità.

I commercianti all'ingrosso che siano pure produttori diretti devono anche sottostare a tutti gli obblighi fatti ai produttori diretti.

Art. 22.

Il passaggio dei vini di cui al precedente art. 20, è sottoposto a bolletta di spedizione ed a certificato di scarico.

La bolletta è emessa dall'Ufficio tecnico di finanza su domanda del produttore, previa esibizione di richiesta di acquisto fatta dal commerciante all'ingrosso.

Oltre alle generalità dello speditore e del destinatario, la bolletta indica la quantità dei vini spedita, il luogo di destinazione, il termine entro il quale dovrà pervenire all'Ufficio emittente il certificato di scarico.

Dell'emissione della bolletta di spedizione è dato avviso all'Ufficio tecnico di finanza del luogo di destinazione.

Art. 23.

L'Ufficio tecnico di finanza del luogo di destinazione procede alla verifica dei vini nei locali del commerciante all'ingrosso, iscrive sul conto del medesimo la quantità del vino definitivamente accertata e rilascia il certificato di scarico che trasmette all'Ufficio emittente, il quale, previe le debite annotazioni, ne fa consegna allo speditore.

Questi certificati dovranno essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza e daranno scarico al produttore nei sensi del successivo art. 27.

Art. 24.

La riscossione dell'imposta per i vini venduti dai commercianti all'ingrosso ai consumatori ed ai rivenditori al minuto sarà fatta nel modo, con le forme e le sanzioni stabilite dal precedente articolo 19.

Art. 25.

Con le stesse norme dei precedenti articoli ha luogo il passaggio dei vini da uno ad altri produttori e tra commercianti all'ingrosso.

TITOLO VIII.

Denunzia delle rimanenze — Liquidazione finale — Riscossione dell'imposta rispetto ai produttori e ai commercianti all'ingrosso

—

Art. 26.

Entro il 15 agosto dell'anno successivo a quello del raccolto, cui l'imposta si riferisce, i produttori e i commercianti all'ingrosso devono presentare apposita denunzia al Municipio, che ne rilascia ricevuta come all'art. 11, per la quantità di vino tuttora esistente nelle proprie cantine o nei locali di deposito.

Entro il mese successivo l'Ufficio tecnico di finanza procede alle verifiche delle rimanenze denunziate, attenendosi alle stesse modalità prescritte dagli articoli 13, 14 e 15, nei riguardi delle denunzie principali.

In difetto della denunzia nel termine suddetto, il produttore e il commerciante all'ingrosso perdono senz'altro il diritto ad ottenere la deduzione di qualsiasi rimanenza agli effetti della finale liquidazione dell'imposta di cui all'articolo seguente.

Art. 27.

Eseguite le verifiche delle rimanenze di cui al precedente articolo, l'Ufficio tecnico di finanza liquida l'imposta dovuta da ciascun produttore o commerciante all'ingrosso.

Questa è determinata detraendo dal quantitativo di vino accertato a sensi dell'art. 16 per i produttori, con l'aggiunta degli eventuali ulteriori quantitativi trasferiti a loro carico, e dal quantitativo di vino risultante a carico dei rispettivi conti per i commercianti all'ingrosso.

a) le quantità per le quali sia stata riconosciuta l'esenzione a tenore degli articoli 5, 6 e 7, quelle portate a carico di altri conti e quelle per le quali sia stato concesso esonero di imposta dall'Intendenza di finanza ai sensi dell'art. 18;

b) le quantità vendute e per cui sia comprovato il già effettuato pagamento dell'imposta mediante i polizzini di versamento rilasciati dagli Uffici postali a mente degli articoli 19 e 24;

c) la rimanenza regolarmente accertata a' termini dell'art. 26, che deve portarsi sul conto dell'annata seguente.

Entro il 15 ottobre le liquidazioni sono notificate, a mezzo del messo comunale, ai singoli interessati, che sono tenuti nei quindici giorni successivi a pagare l'imposta dovuta, mediante versamento da eseguirsi a loro spese presso un Ufficio postale nei modi di cui all'art. 19.

Art. 28.

I debitori che non abbiano soddisfatto l'imposta nel termine prescritto dall'art. 27 sono inscritti dall'Ufficio tecnico di finanza in apposito elenco, che viene trasmesso all'Intendenza di finanza.

L'elenco viene poi comunicato dall'Intendenza ad un Ufficio finanziario per la riscossione coattiva dell'imposta medesima, aumentata del 25 per cento a titolo di sopratassa, con la stessa procedura in uso per le tasse di registro e col privilegio di cui all'art. 1958, n. 1, del Codice civile, esteso al prodotto delle annate precedenti e susseguenti a quello del quale l'imposta è oggetto.

I debitori dell'imposta possono entro 20 giorni dalla ricevuta notificazione reclamare all'Intendenza di finanza contro le liquidazioni d'imposta operate dall'Ufficio tecnico di finanza, a mente dell'art. 27. La decisione dell'Intendenza è definitiva, senza ulteriore gravame amministrativo o giudiziario.

Il detto ricorso non sospende però il pagamento dell'imposta, salvo i rimborsi del caso a contestazione definita.

Il procedimento indicato nel secondo comma del presente articolo è applicabile anche per il ricupero delle somme che risultino dovute all'Erario per errori di calcolo o per inesatta applicazione del presente regolamento riscontrati ulteriormente negli atti di accertamento e di liquidazione dell'imposta.

Art. 29.

Entro i primi cinque giorni di ogni mese l'Ufficio tecnico di finanza spedisce un assegno all'Ufficio conti della propria circoscrizione per l'ammontare corrispondente al totale delle partite d'imposta versate nel mese precedente a mente degli articoli 19, 24 e 27, perchè sia convertito in vaglia di servizio a favore della sezione di R. tesoreria provinciale.

Questa riscuote l'importo del vaglia e ne rilascia quietanza di entrata con imputazione all'imposta sul vino, intestandola all'Ufficio tecnico di finanza per conto dei debitori dell'imposta medesima.

TITOLO IX.

Vigilanza e controllo.

—

Art. 30.

Durante il periodo della vendemmia e della vinificazione e sino a che non siano ultimate le operazioni di accertamento di cui agli articoli 11 e seguenti, gli agenti dell'Amministrazione governativa e in genere gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di entrare nei fondi coltivati a vite e nei locali contenenti le uve, o dove si effettui la loro pigiatura, come pure nelle cantine e nei luoghi di deposito dei produttori e così anche di ispezionare qualunque carico viaggiante di uve, mosto o vino; e ciò agli effetti della vigilanza e per quelle constatazioni che abbiano attinenza con la liquidazione dell'imposta.

A tale scopo deve essere lasciato ai detti agenti libero accesso in quei fondi o locali, di giorno e, nei casi di necessità ed urgenza, anche di notte. Per accedervi in tempo di notte gli agenti dovranno però essere assistiti da un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 31.

Qualunque partita di uva, esclusa quella da tavola, di mosto o di vino trasportata nel periodo intercorrente tra l'inizio della vendemmia ed il 31 dicembre successivo da Comune a Comune oppure anche da luogo a luogo entro il territorio di uno stesso Comune, quando la sua popolazione superi i 50 mila abitanti, deve essere scortata da apposita bolletta di accompagnamento, da staccarsi da bollettario a madre e figlia, contenente oltre l'indicazione del giorno del suo rilascio e la precisa formulazione dello scopo per cui si effettua il trasporto, i seguenti dati:

a) cognome, nome e paternità del mittente ed ubicazione del luogo ove esiste il prodotto da trasportarsi;

b) cognome, nome e paternità del destinatario e luogo preciso di destinazione del prodotto;

c) quantità del prodotto;

d) termine utile per giungere a destinazione, mezzo di trasporto ed itinerario da seguire;

e) giorno in cui deve intraprendersi il trasporto, con avvertenza che esso può anche essere fissato in uno dei tre giorni successivi a quello del rilascio della bolletta;

f) bollo e firma dell'Ufficio emittente.

Il mittente ed il destinatario indicati nella bolletta di accompagnamento devono essere le persone nel cui reale interesse si effettua il trasporto, esclusi quindi i semplici intermediari.

Il mittente resta responsabile della esattezza delle indicazioni contenute nella bolletta di accompagnamento.

Art. 32.

Gli Uffici incaricati di rilasciare le bollette di accompagnamento per i trasporti di cui all'articolo precedente, sono:

a) gli Uffici tecnici di finanza e le loro sezioni distaccate;

b) le brigate della R. guardia di finanza;

c) le dogane e le sezioni di dogana;

d) i magazzini di deposito e gli Uffici di vendita dei generi di privativa;

e) le Agenzie delle imposte;

f) gli Uffici del registro;

g) i ricevitori del lotto;

h) gli Uffici postali;

i) o, dove occorra, gli altri Uffici pubblici designati dal Ministero delle finanze.

Per il rilascio delle bollette di accompagnamento è concesso agli Uffici indicati alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* uno speciale compenso in ragione di 10 centesimi per ogni bolletta.

Il Ministero delle finanze stabilirà in quali casi e con quali modalità, le bollette di accompagnamento già rilasciate possano essere prorogate nella validità o possano essere introdotte eventuali variazioni nelle medesime.

Le matrici delle bollette di accompagnamento sono poi spedite da ciascun Ufficio emittente all'Ufficio tecnico di finanza per i debiti riscontri ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Art. 33.

I locali di spaccio e di deposito dei commercianti all'ingrosso sono soggetti a vigilanza degli agenti indicati all'art. 30, i quali vi possono accedere in qualunque tempo, salvo l'assistenza di cui allo stesso articolo, ove la visita abbia luogo di notte.

Detti agenti possono in qualunque tempo eseguire nei locali suaccennati la verificazione del vino e dei documenti prescritti dal presente regolamento.

TITOLO X.

Contravvenzioni

Art. 34.

È punito colla multa dal doppio al decuplo dell'imposta chiunque in qualsiasi modo sottragga o tenti di sottrarre il vino al pagamento dell'imposta dovuta.

La stessa pena è comminata ai produttori ed ai commercianti all'ingrosso, che siano trovati in possesso di vino senza le dichiarazioni o le bollette prescritte o quando nelle verificazioni si accerti una quantità di vino maggiore della dichiarata o di quella risultante dai documenti di cui all'articolo 22, oltre la tolleranza del 5 per cento.

Nei casi di denunzia presentata oltre i termini stabiliti a sensi dell'art. 11, ma prima della verifica da parte degli agenti finanziari, il produttore è punito colla multa da una a due volte l'imposta dovuta.

Incorrono nella multa medesima il produttore e il commerciante all'ingrosso, che non ottemperino all'obbligo loro fatto a sensi degli articoli 19, ultimo comma e 24.

Nel caso in cui le uve, i mosti ed i vini siano asportati dal luogo di produzione, contrariamente alle disposizioni dell'art. 31, senza la scorta della bolletta di accompagnamento oppure con bolletta di accompagnamento non più valida o comunque irregolare, i responsabili sono puniti con la multa prevista dal primo comma del presente articolo.

Ogni altra infrazione al presente regolamento è punita con ammenda da 10 a 200 lire.

Le pene come sopra stabilite sono applicabili a ciascuna delle persone che abbiano preso parte alla contravvenzione e non dispensano in ogni caso dal pagamento della imposta dovuta.

Art. 35.

Le contravvenzioni al presente regolamento sono accertate dai funzionari incaricati dell'applicazione dell'imposta, dagli agenti del corpo della R. guardia di finanza, dagli agenti daziari alla dipendenza dei Comuni e degli appaltatori del dazio e da qualsiasi altro agente di polizia giudiziaria, mediante processo verbale da essi redatto.

Le uve, i mosti, i vini, i recipienti e i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione sono posti sotto sequestro a garanzia del pagamento dell'imposta, delle multe e delle spese dovute dai contravventori, con prevalenza ad ogni altro creditore.

Art. 36.

Il processo verbale di contravvenzione con a corredo il verbale di consegna dei reperti, ove sia occorso, è dagli agenti scopritori rimesso all'Ufficio tecnico di finanza.

Se col fatto contravvenzionale sia stata o possa essere stata defraudata l'imposta, l'Ufficio tecnico di finanza ne liquida l'ammontare e lo indica nel verbale, nel quale devesi in ogni caso far risultare l'importo minimo e massimo della multa. Il verbale medesimo, con i documenti a corredo, viene poscia trasmesso all'Ufficio finanziario cui spetta la contabilità della contravvenzione.

Art. 37.

Le multe per le contravvenzioni al presente regolamento sono applicate dal giudice competente secondo le leggi vigenti.

Prima che il giudice competente abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore con domanda da lui sottoscritta senza condizioni e riserve e che è riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione finanziaria. Però la domanda non è ammessa se non è corredata della bolletta comprovante il deposito della multa, delle spese e della imposta.

La definizione in sede amministrativa delle contravvenzioni è deferita esclusivamente, e senza limite di somma, all'Intendenza di finanza.

È ammesso gravame al Ministero delle finanze entro trenta giorni da quello della notificazione della decisione intendentizia.

Art. 38.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in un anno dal giorno in cui furono commesse; però qualsiasi atto del procedimento interrompe la prescrizione.

Art. 39.

Alla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia conseguenti alle contravvenzioni al presente regolamento si provvede secondo le disposizioni della legge 26 agosto 1868, n. 4518, e del relativo regolamento 15 novembre 1868, n. 4718.

Art. 40.

Per tutto quanto concerne le modalità di compilazione dei processi verbali ed il modo di tenere in evidenza le contravvenzioni, per la procedura, la definizione e la contabilità delle medesime, come pure per il riparto del prodotto delle pene pecuniarie e per le spese processuali si osservano le norme prescritte dall'art. 112 e seguenti sino al 121 inclusivo del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, dall'art. 338 e seguenti sino al 365 inclusivo del relativo regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e dalla legge 12 luglio 1912, n. 812, in quanto le medesime sieno applicabili, tenuto conto di quelle del presente regolamento.

TITOLO XI.

Disposizione generale

Art. 41.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le istruzioni occorrenti per l'esecuzione del presente regolamento, con facoltà inoltre di rinviare ad epoca ed in termini da stabilirsi l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 9 e 10.

TITOLO XII.

Disposizioni transitorie.

Art. 42.

Per la liquidazione e per la riscossione dell'imposta dovuta in proprio dai produttori sul vino del raccolto 1920 saranno applicate le disposizioni degli articoli 19 e 20 del R. decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183. Le relative operazioni di accertamento e di liquidazione saranno eseguite dalle Amministrazioni comunali o dai dipendenti appaltatori del dazio, le quali provvederanno altresì all'accertamento delle rimanenze presso i produttori stessi.

Art. 43.

Entro il 15 agosto 1921 i produttori devono denunziare al locale Municipio la quantità di vino tuttora esistente nelle proprie cantine o nei locali di deposito, distinguendo le rimanenze del raccolto del 1920 da quelle eventuali dei raccolti del 1919 e degli anni precedenti.

In caso di inadempienza il produttore incorre nelle sanzioni previste dall'art. 34.

Art. 44.

Le Amministrazioni comunali, o per esse i dipendenti appaltatori daziari, provvedono alle verifiche delle rimanenze di cui al precedente articolo nel termine e con le modalità prescritte dal 2° comma dell'art. 18 del R. decreto-legge 18 agosto 1920, n. 1183.

Le rimanenze del raccolto 1920 sono portate sul conto dell'annata seguente e così pure quelle dei raccolti del 1919 e degli anni precedenti, su cui è dovuta soltanto la suppletiva imposta di lire 20 per ettolitro, iscrivendosi però nel conto separatamente le une dalle altre.

Art. 45.

Entro il 31 agosto 1921, tutti i negozianti di vino all'ingrosso o al minuto, che non siano i produttori diretti contemplati dall'articolo 43, devono denunziare al locale Municipio la quantità di vino di qualsiasi specie, proveniente dai raccolti del 1920 e delle annate precedenti, che si trovi alla data medesima nei rispettivi depositi, locali di vendita e cantine.

In caso di inadempienza i detti negozianti incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 34.

Art. 46.

Le denunzie prescritte dal precedente art. 45, entro tre giorni dalla loro presentazione devono essere rimesse all'ufficio tecnico di finanza il quale, non più tardi del 15 settembre 1921, procede alle relative verificazioni con le stesse modalità stabilite negli articoli 13, 14 e 15.

Art. 47.

Sulla base degli accertamenti eseguiti, l'Ufficio tecnico di finanza provvede entro il detto mese di settembre alla liquidazione della imposta suppletiva dovuta, in L. 20 per ettolitro, dai negozianti all'ingrosso ed al minuto per le rimanenze di vino del 1920 e degli anni precedenti.

Art. 48.

La suppletiva imposta, dovuta a mente del precedente articolo 47, è liquidata e riscossa nei termini e con le modalità stabilite dagli articoli 27 e 28 del presente regolamento.

Ai commercianti all'ingrosso i quali, prima della scadenza del termine stabilito pel pagamento della suppletiva imposta nei sensi del precedente comma, ottengano di essere ammessi al trattamento di cui agli articoli 20 e seguenti, è tuttavia concesso, previa prestazione della prescritta cauzione, di usufruire dello stesso trattamento anche per le dette rimanenze dei raccolti del 1920 e degli anni anteriori. In tal caso le rimanenze sono assunte in carico nei rispettivi conti da aprirsi in confronto dei commercianti all'ingrosso e ne è tenuta gestione separata dalle partite iscritte successivamente per il vino del nuovo raccolto.

Art. 49.

L'esenzione da imposta per i vini esportati all'estero non sarà più ammessa, sotto forma di restituzione della imposta già pagata, per le esportazioni che si effettueranno dopo il 31 agosto 1921.

Per le esportazioni eseguite dopo la detta data, l'esenzione dalla imposta non potrà essere accordata che nelle condizioni e forme e con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle finanze

SOLERI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 968. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente di previdenza fra gli impiegati e salariati dello Stato in Cremona, viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 969. Regio decreto 26 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la « Commissione per la storia della Università di Bologna » assume la denominazione di « Istituto per la storia della Università di Bologna » ed in conformità è modificato lo statuto annesso al Regio decreto 27 luglio 1913, n. 953.